

DECRETO SOSTEGNO “Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, recante Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Articoli di interesse del settore

ARTICOLO 15

Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

ARTICOLO 20

Vaccini e Farmaci

ARTICOLO 21

Covid Hotel

ARTICOLO 22

Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi di funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa

ARTICOLO 24

Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e province autonome nell'esercizio 2020

ARTICOLO 34

Misure a tutela delle persone con disabilità

ARTICOLO 40

Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile

ARTICOLO 15 - Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Prorogate al 30 giugno 2021 le misure previste all'art. 26 del Cura Italia (ovvero che l'assenza dal lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità fosse equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.)

Peraltro tali lavoratori possono svolgere la loro attività in modalità agile.

Si è previsto espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di computo e che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall'INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.

ARTICOLO 20 - Vaccini e Farmaci

Comma 1. Con la legge di Bilancio per il 2021 si era istituito un fondo presso il Ministero della Salute con una dotazione pari a 400 milioni di euro, da destinare all'acquisto dei vaccini e dei farmaci destinati alla cura dei pazienti con Covid-19. Tale stanziamento si è ridotto a circa 200 milioni in quanto utilizzato a norma di legge per l'acquisto del farmaco Remdesivir e per il 50% tenuto a disposizione non solo per gli ordini di acquisto di farmaci anticovid che saranno formalizzati nell'immediato futuro ma anche per l'acquisto dei farmaci monoclonali.

Per questi motivi il fondo è stato incrementato di euro 2.800.000.000 per l'anno 2021.

Tale incremento è destinato nella misura di euro 2.100.000.000 all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-

Comma 2. Si apportano modifiche alla legge di bilancio per il 2021 per assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale. In particolare:

- a) **sopprime il comma 459** il quale, pur prevedendo il coinvolgimento dei medici specializzandi nello svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale, considerava tale attività nell'ambito dell'attività formativa professionalizzante.
- b) **interviene sul comma 460**, il quale prevede che, al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario avvii una richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali nonché agli infermieri e agli assistenti sanitari iscritti ai rispettivi ordini

professionali disponibili a partecipare al piano di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 e a essere assunti. In particolare, attesa la necessità di ampliare la categoria dei soggetti da destinare alla suddetta attività, prevede che tali soggetti possano partecipare alla manifestazione di interesse anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione. I medici specializzandi potranno partecipare alle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione. La partecipazione avviene su base volontaria, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica

- c) **si aggiunge un comma il 463-bis**, prevedendo, ai fini della più celere attuazione del piano vaccinale, che le regioni e le province autonome assicurino il coinvolgimento non solo dei medici di medicina generale, ma, qualora il numero delle adesioni a tale attività di inoculazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale non dovesse essere sufficiente a garantire la somministrazione delle dosi necessarie, anche dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi. Inoltre, allo scopo di garantire che le regioni e le province autonome trasmettano all'anagrafe vaccini nazionale, anche i dati sulle vaccinazioni effettuate dai medici di cui trattasi, è precisato, altresì, che i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai predetti medici debbano essere trasmessi, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma di riferimento. Per la trasmissione dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione di tale misura viene autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 345 mln di euro, con conseguente incremento di pari importo del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
- d) **Si sopprime la prima parte del comma 464 della legge di bilancio 2021** il quale attualmente prevede che, solo nell'ipotesi di riscontrata insufficienza alle esigenze di somministrazione di vaccini, delle risorse professionali sanitarie, quali medici specializzandi e figure professionali sanitarie reperite tramite l'istituto della somministrazione di lavoro, le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, possano ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro. **Con la soppressione della prima parte del comma, tale possibilità non diventa residuale consentendo subito alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di poter far ri-**

corso allo svolgimento di tali prestazioni, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro ed ai riposi, e, comunque nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 467 della legge di bilancio medesima.

- e) **aggiunge un comma il 464-bis: eliminate**, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale, **la clausola di incompatibilità** con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio.
- f) **soppresso il comma 466** il quale stanziava risorse per il rimborso delle spese forfetarie derivanti dallo svolgimento delle attività degli specializzandi presso strutture esterne alla rete formativa e conseguentemente l'allegato D che ripartiva tali risorse tra le Regioni.
- g) **Sostituisce il comma 467:** In particolare prevede la nuova autorizzazione di spesa e contestualmente sopprime il quarto periodo per consentire alle regioni e province autonome di accedere direttamente alle quote già ripartite con la Tabella di cui all'allegato C alla legge n. 178 del 2020, sulla base delle proprie esigenze che poi renderanno a consuntivo come avviene per le altre risorse stanziate con i diversi decreti emergenziali. Questo consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, del citato comma 464, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall'accelerazione della campagna vaccinale.
- h) **sostituisce il comma 471: si prevede una valorizzazione del ruolo dei farmacisti** nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, nonché della necessità di accelerare la campagna vaccinale, al fine di ampliare al massimo la platea dei soggetti autorizzati alla somministrazione dei vaccini da COVID-19, interviene modificando l'attuale previsione, disponendo per i farmacisti, opportunamente formati ai sensi del comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato, che provvedono ad acquisire direttamente, la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro il virus SARS-COV-2 nelle farmacie, **escludendo la supervisione dei medici**. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. I commi da 4 a 6 mirano ad ottimizzare il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità.

Commi 3-4-5 -6 Si prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, di una **remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie** per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conto che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal 1° settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Commi 7-11 I commi da 7 a 11 recano disposizioni di **sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico**. In particolare si prevedono agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel settore e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Si incrementa per l'anno 2021 la dotazione dello specifico Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. tali agevolazioni possono essere concesse, previa autorizzazione della Commissione europea.

Comma 12-13 Consente l'utilizzo del sistema **Tessera Sanitaria (TS)** nel Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV2, con riferimento al coinvolgimento di ulteriori strutture e operatori sanitari nel medesimo Piano, nonché per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità.

ARTICOLO 21 - Covid Hotel

La disposizione **prevede la proroga per quattro mesi** delle misure previste nel decreto "rilancio" in merito alla necessità di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria, la possibilità di regioni e province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità.

Ciò al fine di ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata, al fine di evitare i possibili contagi in ambito familiare per coloro che non dispongono di immobili aventi caratteristiche tali da poter applicare correttamente le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare

Sono prorogate inoltre le misure contenute nel decreto rilancio con le quali si dispone che le aziende sanitarie provvedono ad implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assisten-

ziali sempre più a livello domiciliare, anche al fine di decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato, nonché a fornire il necessario supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali.

A tali fini, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di **51,6 milioni** di euro e conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Si prevede, inoltre, che a tale finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

ARTICOLO 22 - Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi di funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa

Prevista la proroga a tutto il 2021, delle disposizioni contenute nei decreti Cura Italia e Rilancio ovvero, la ferma di medici ed infermieri militari, resa opportuna per preservare le specifiche esperienze acquisite e consolidate sul campo. Contestualmente, il trattenimento in servizio permette di evitare alla Forza armata la dispersione delle risorse già impiegate per l'effettuazione delle attività selettive, per lo svolgimento della necessaria fase di addestramento e per l'equipaggiamento.

Si prevede altresì la proroga per 12 mesi di incarichi conferiti dal Ministero della difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tale proroga è indispensabile per far fronte alle accresciute e rimodulate esigenze imposte dal perdurare dell'emergenza pandemica.

ARTICOLO 24 - Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e province autonome nell'esercizio 2020

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti all'emergenza.

ARTICOLO 34 - Misure a tutela delle persone con disabilità

Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze un Fondo denominato “**Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità**”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreti verranno individuati gli interventi e definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

Viene altresì finanziato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per l’anno 2021 il fondo istituito dall’articolo 200-bis del decreto-legge rilancio finalizzato alla concessione, fino all’esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Si prevede, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo entro cui sono utilizzabili tali buoni viaggio.

ARTICOLO 40 Risorse da destinare al Commissario straordinario per l'emergenza e alla protezione civile

Vengono stanziati per l’anno 2021 1.388 mld per gli interventi di competenza del commissario straordinario. Le risorse serviranno per la logistica necessaria all’attuazione del Piano vaccini, le campagne informative, lo stoccaggio, l’acquisto di beni consumabili per la somministrazione dei vaccini.